

AIAV - Schema delle Differenze tra le Direttive

Per una visione d'insieme, ecco uno schema che riassume le principali differenze tra la normativa del 2015 e le modifiche del 2026.

Caratteristica	Direttiva (UE) 2015/2302	Direttiva (UE) 2026/1024 (Modifiche)
Servizi Turistici Collegati	Categoria introdotta e regolamentata, con obblighi informativi e di protezione dall'insolvenza specifici.	Categoria soppressa . La normativa si concentra esclusivamente sui pacchetti turistici per semplificare il quadro giuridico.
Definizione di "Pacchetto"	Un servizio turistico aggiuntivo doveva rappresentare una "parte sostanziale" del valore (sotto il 25%) per non creare un pacchetto.	Il servizio aggiuntivo non deve rappresentare "almeno il 25 % del valore della combinazione" per essere escluso dalla nozione di pacchetto.
Informazioni Precontrattuali	Obblighi informativi per pacchetti e servizi turistici collegati tramite moduli standard.	Introdotta l' obbligo di "informazione negativa" : avvisare il viaggiatore se la combinazione di servizi non è un pacchetto. La mancata informazione può far scattare la tutela del pacchetto.
Buoni (Voucher)	Non regolamentati a livello di direttiva. La gestione era affidata alle normative nazionali, spesso emergenziali.	Introdotta l' Art. 12 bis che disciplina i buoni volontari: accettazione espressa, validità 12 mesi, trasferibilità, copertura da insolvenza e diritto al rimborso in denaro alla scadenza.
Protezione in caso di insolvenza	Protezione efficace per rimborso e rimpatrio.	Protezione rafforzata: copre tutti i pagamenti (inclusi rimborsi dovuti e buoni), la garanzia deve essere adeguata ai picchi di vendita e vengono creati registri pubblici degli operatori protetti.
Rapporti con i fornitori	Diritto di regresso generico dell'organizzatore verso terzi che hanno contribuito al disservizio.	Introdotta un diritto di rimborso esplicito per l'organizzatore : il fornitore del singolo servizio annullato deve rimborsare l'organizzatore entro 7 giorni
Gestione dei Reclami	Nessuna tempistica specifica definita dalla direttiva per la risposta ai reclami.	Introdotta l' Art. 16 bis : l'organizzatore deve confermare la ricezione di un reclamo entro 7 giorni e fornire una risposta motivata entro 60 giorni.